



COMUNE DI OPPIDO LUCANO

(Provincia di Potenza)

- Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano – www.oppidolucano.net

- tel.: 0971.945002, fax: 0971.945682

- C.F.: 80004850766 – P. IVA: 00531090769 -

ORDINANZA N° 24 DEL 02/04/2012

OGGETTO:

- CURA E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI E DEL VERDE PRIVATO
- VIGILANZA E MANUTENZIONE IMMOBILI IN DISUSO
- DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

IL SINDACO

Premesso:

- che all'interno del territorio comunale, in particolare nel centro storico, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, rifiuti, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- che all'interno del centro abitato sono altresì presenti numerosi immobili, anche danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e seguenti, in completo stato di abbandono e degrado e per i quali i proprietari hanno il dovere di vigilare ed eseguire gli interventi necessari a tutelare la pubblica incolumità, ciò anche nei casi in cui gli stessi abbiano rilasciato delega al Comune ai sensi della Legge 219/81, essendo l'istituto della delega operante dal momento del finanziamento della pratica da parte dello Stato;
- che i proprietari di animali domestici ed allevatori di bestiame devono provvedere a mantenere costantemente puliti gli animali e gli spazi ad essi dedicati;
- che sussistono casi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue facilita la propagazione di vegetazione infestante; può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale; può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Visto l'articolo 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione C.C. N. 11 del 23/05/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 2053 del Codice Civile: "il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina";

Visto l'art. 677 del Codice Penale: "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito";

Visto l'articolo 192 del T.U.A. D.lgs. 152/2006;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti, ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate, ai proprietari di stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, giardino, orto, ecc. , ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere:

- di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;

- di mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- il divieto assoluto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere lungo le pertinenze stradali ed aree private e/o pubbliche;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

ORDINA

Ai proprietari di immobili in stato di abbandono ed in condizioni di degrado di provvedere alla vigilanza degli stessi, a chiudere ogni possibile accesso all'immobile ad effettuare la pulizia e disinfezione degli stessi e ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari a garantire la pubblica incolumità.

ORDINA

A tutti gli allevatori del territorio, la cui attività sia connessa a stabulazione permanente, di provvedere alla bonifica degli ovili e delle stalle, nonché alla loro disinfestazione periodica al fine di prevenire le infestazioni da zecche, avvalendosi obbligatoriamente della consulenza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario competente.

ORDINA

ai proprietari di aree e spazi privati di provvedere alla bonifica degli stessi da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali;

ORDINA

di ottemperare alle prescrizioni della presente ordinanza entro e non oltre il 20 Aprile 2012 con l'avvertenza che in mancanza si provvederà a spese dei privati.

AVVERTE

- che le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 da applicarsi con criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;
- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, su segnalazione della Polizia Municipale, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti gli interventi necessari in danno ed a spese dei trasgressori con recupero coattivo delle somme.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 gg., alla pubblicazione sul sito internet del Comune nonché mediante l'affissione di manifesti su tutto il territorio comunale e la revoca dell'Ordinanza n. 19 del 27 maggio 2010.

DEMANDA

All'UTC del comune di Oppido Lucano, al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, 2 Aprile 2012

IL SINDACO
F.to **Avv. Antonia Maria FIDANZA**